



**COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO**  
**Provincia di Salerno**  
**Polizia Locale**

**ORDINANZA SINDACALE n. 12 del 04.06.2026**

**OGGETTO: Manifestazione pubblica prevista il 07.06.2026 al Parco dei Mulini. Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.**

**IL SINDACO**

- **VISTA** la richiesta presentata al protocollo dell'Ente al nr. 2948 in data 20.5.2026 a firma del Presidente dell' Associazione "0975 Events - ETS", con sede in Corso Umberto Primo 32, 84030 San Pietro al Tanagro (SA) C.F. 92022850652 - Pec [0975.events@pec.it](mailto:0975.events@pec.it), sig. Carlo Cardiello nato a Polla (SA) il 23.08.2003 residente in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via Canali, 43, CF CRDCRL03M23G793Q, con la quale si richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione pubblica prevista per il giorno 07.06.2026 al parco dei Mulini;
- **VISTA** la documentazione presentata a corredo della richiesta dall'ing. Orlando Francesco in data 26.5.2026 al protocollo n. 3084 e integrata con nota del 29.5.2026 acquisita al protocollo al nr. 3186 del 3.6.2026;
- **RILEVATO** che l'abbandono di contenitori di vetro o lattine, spesso frantumati, costituisce un grave pericolo per l'incolumità fisica dei partecipanti e un danno al decoro urbano.

**RITENUTO** necessario prevenire situazioni di rischio legate all'abuso di alcol, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alla prevenzione di fenomeni di degrado o rissa.

- **VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in materia di tutela della sicurezza urbana, incolumità pubblica e ordine pubblico;
- **VISTE** le Direttive del Ministero dell'Interno in materia di *Safety and Security* nelle manifestazioni pubbliche (Direttiva Gabrielli del 7 giugno 2017 e Direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018), le quali impongono l'adozione di misure di mitigazione del rischio, con particolare riferimento al divieto di introduzione di contenitori in vetro e lattine nelle aree dell'evento;
- **Ritenuto** necessario garantire la massima sicurezza dei partecipanti, prevenire il fenomeno dell'abbandono di frammenti di vetro (potenziali strumenti di offesa o pericolo di lesioni) e assicurare la fluidità dei percorsi di fuga e dei mezzi di soccorso;

**ORDINA**

**Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del giorno 07.06.2026, all'interno dell'area dell'evento e nelle vie limitrofe:**

## 1. Divieto Contenitori in Vetro e Lattine

- **Divieto di vendita per asporto:** È vietato a tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai commercianti su aree pubbliche, vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o lattine.
- **Obbligo di spillatura:** La somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica monouso.
- **Divieto di introduzione:** È vietato a chiunque introdurre, detenere o consumare nell'area della manifestazione bevande in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.

## 2. Divieto Alcolici ai Minori

- **Divieto assoluto:** È vietato vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.
- **Obbligo di identificazione:** I gestori e il personale dei punti vendita hanno l'obbligo di richiedere l'esibizione di un documento di identità nei casi in cui la minore età dell'acquirente non sia manifesta.

### DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online, sul sito web istituzionale e tramite apposita segnaletica stradale temporanea.
- Che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Locale dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale per l'esecuzione.

### SANZIONI

- Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a vetro e lattine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € [Es. 25,00] a € [Es. 500,00], ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- La violazione del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori è punita con le sanzioni previste dall'art. 14-ter della Legge 125/2001 (sanzione amministrativa da € 250 a € 1.000) e dall'art. 689 del Codice Penale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa:

- alla Prefettura - UTG di Salerno
- alla Stazione Carabinieri di Polla
- alla Polizia Municipale



*Il Sindaco*  
dott. Enrico Zambrotti